



Città di Foggia
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 26 del 18/07/2018

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI
BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO ED IN LATTINA IN
OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ALL'APERTO ESTATE
2018**

IL SINDACO

PREMESSO che, come di consuetudine, anche quest'anno in concomitanza con la stagione estiva sono in programma molteplici manifestazioni ed iniziative che, secondo quanto avvenuto negli anni precedenti, potranno determinare una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico;

EVIDENZIATO che in occasione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, si rende necessario adottare misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica a tutela dell'integrità fisica delle persone;

VERIFICATO che, in particolare, occorre scongiurare il rischio di lesioni fisiche rinvenienti dalla dispersione al suolo di contenitori e bottiglie in vetro nonché di lattine utilizzate per il consumo di bevande, soggette a facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il ferimento delle persone, nonché i rischi conseguenti all'abuso di bevande alcoliche;

RITENUTO indispensabile, quindi, provvedere in merito in ragione del preminente interesse alla sicurezza e pubblica incolumità finalizzato ad adottare adeguate e puntuali misure preventive atte a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche;

RILEVATO altresì che gli esercenti pubblici, per lo più in occasione di queste manifestazioni pubbliche, effettuano la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine, le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica e fenomeni di degrado urbano, derivanti dall'abbandono a terra dei contenitori stessi sia integri che pericolosamente frantumati, fonte di potenziale pericolo di lesioni alle persone;

CONSIDERATA altresì la necessità di contemperare l'esigenza di assicurare il sicuro andamento della manifestazione con l'interesse pubblico alla libera circolazione di beni e alla salvaguardia dell'interesse economico degli esercenti;

RILEVATO altresì che nelle riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutesi in Prefettura è stata sottolineata l'esigenza di adottare provvedimenti finalizzati:

- a limitare in determinati orari e in specifiche zone delle aree interessate da manifestazioni pubbliche o private su suolo pubblico la vendita, anche per asporto, di alcolici in contenitori di vetro e in lattina;
- a limitare in determinati orari e in specifiche zone delle aree interessate da manifestazioni pubbliche o private su suolo pubblico la somministrazione di alcolici e superalcolici, se non a condizioni che garantiscano che tale somministrazione avvenga nelle aree autorizzate o nei locali

dell'esercizio e nelle sue pertinenze legittimamente autorizzate, evitando la dispersione al suolo di contenitori di vetro e in lattina;

- di prevenire e contrastare i rischi per l'incolumità e di danneggiamento di beni pubblici e privati connessi all'uso del consumo di alcolici e alla dispersione al suolo di contenitori di vetro e in lattina;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno del 07/06/2017 e successive, relative alla valutazione da parte degli organi competenti, di adottare, tra le misure attinenti alla safety e security *"provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità"*;

VISTI:

- l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato ed integrato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48, ai sensi del quale il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
- l'art. 50, comma 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato ed integrato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48, ai sensi del quale il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
- l'art. 54 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità degli spazi pubblici e a determinare lo scadimento della qualità urbana;
- l'art. 12 comma 1 della legge 18 aprile 2017, n. 48 per il quale "Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del D.Lgs. 267/2000, può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle leggi di P.S., di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

ORDINA

a decorrere dalle ore 00:00 del giorno di svolgimento di ciascuna manifestazione e fino alle ore 07:00 del giorno successivo, a decorrere dalla data di emissione della presente ordinanza fino al 30 Settembre 2018 - in tutta le aree all'aperto in cui si svolgono manifestazioni con intrattenimenti o spettacoli e, comunque, per le quali si verificano fenomeni di aggregazione di massa, nonché nelle aree limitrofe localizzate entro metri cinquecento oltre il perimetro in cui si svolge ciascuna manifestazione:

- a) Il divieto a chiunque di introdurre e consumare superalcolici**, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione;
- b) Il divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine**, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione;
- c) ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma:**
 - **il divieto di vendita a qualsiasi titolo, ivi compresa quella mediante distributori automatici, somministrazione e consumo di tutte le bevande (alcoliche e analcoliche) in**

contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine, con somministrazione unicamente in bicchieri di carta o di plastica. Potranno essere introdotte nelle aree di svolgimento delle manifestazioni esclusivamente bottiglie di bibite in plastica e prive di tappo;

- L'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva rimozione dei tappi dai detti contenitori;
- L'obbligo a tutti gli esercenti di esporre in modo ben visibile la presente ordinanza per l'informativa per l'utenza dei divieti di cui trattasi.

Il divieto di cui sopra non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, a condizione che l'esercente al termine della consumazione, si attivi per smaltire le bottiglie di vetro e lattine, permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra

AVVISA

L'inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità civile e penali, comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da euro 25 ad euro 500.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.p., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.p..

DISPONE

che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Foggia, la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Foggia per tutta la durata di validità della medesima sia immediatamente eseguita.

Il Corpo di Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia, entro gg. 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune ;
- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza è inserita nel Registro generale dei decreti e delle Ordinanze del Sindaco, detenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, ed è resa nota mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Foggia e mediante diffusione attraverso la stampa locale.

